

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

Con Istanza di misure cautelari ai sensi degli artt. 55 e 56

del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

per il Prof. Americo Travaglione, nato a Sant'Angelo a Cupolo (BN) il 26.1.1969, residente in San Marco dei Cavoti, alla Via Principe Umberto di Piemonte 22, (CF TRVMRC69A26I277M), rappresentato e difeso, come da procura in atti dall'Avv. Monica Galano (GLNMNC71B67B963A, fax 0660200484 pec monicagalano@ordineavvocatiroma.org) con domicilio fisico eletto presso lo Studio del difensore, in Roma, alla Via Generale Giuseppe Valle 28 e domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata monicagalano@ordineavvocatiroma.org presente su REGINDE

Contro

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi 12,

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante in carica

E nei confronti

Della Professoressa Marta Leva (C.F. LVEMRT91T51A433D), residente in Via San Mosè 145, 03020 Torrice (FR)

Il Professore Cinat Angelo, (C.F. CNTNGL73C01H501M), residente in Via Francesco Tovaglieri 329, Scala D, interno 11, 00155 Roma, pec a.cinat@pec.ording.roma.it

Per l'annullamento e/o la riforma

Previa sospensione e/o concessione delle misure cautelari ritenute più idonee dall'Organo Giudicante, anche ai sensi degli artt. 55 e 56 del c.p.a, della graduatoria

di merito per la scuola superiore di secondo grado, classe di concorso A037, Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, per la Regione Lazio, di cui al Decreto Direttoriale 1489 del 7.8.2024, pubblicato in data 7 agosto 2024, del verbale della Commissione di Concorso relativo alla valutazione dei titoli presentati dal ricorrente, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto

In fatto

Con Decreto Direttoriale n. 2575/2023, del 6 dicembre 2023, è stata indetta una procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205.

I posti messi a bando per la Classe di concorso A037 - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, per la Regione Lazio - cui ha partecipato il ricorrente, erano inizialmente **29** (di cui 8 riservati a coloro che avevano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti) per poi, a seguito del Decreto Direttoriale n. 78, del 17 gennaio 2024, essere ampliati a **40**, di cui 12 riservati ai sensi dell'art. 13, cc. 9 e 10 del DM 205/23.

L'art. 10, co.3, del bando, nel disciplinare le modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione stabilisce che *“I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso **unicamente in modalità telematica**, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it.”*. – specificando che – *“**Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione**”*.

Sempre l'art. 10 indica, altresì, al comma 5, le dichiarazioni che ciascun candidato deve inserire nella domanda di partecipazione tra le quali, alla lettera **p**), il possesso di eventuali titoli di riserva ai sensi della legge n. 68 del 1999.

Al comma 6 statuisce, poi che *“Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto”*.

Nessuna prescrizione è, invece, dettata in merito all'esatta sezione dove dichiarare il possesso del titolo di riserva, né è segnalata, quale motivo di esclusione o mancata considerazione del titolo, un'eventuale errata indicazione.

In possesso dei requisiti di cui all'art 3, comma 3 del bando, ovvero:

- 1) del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso;
- 2) della prestazione, nei cinque anni precedenti, di un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di anni 4, di cui 3 nella specifica classe di concorso A 037,
- 3) **del titolo di riserva di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per essere stato riconosciuto invalido civile nella misura del 50%,**

il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso A037 - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, per la Regione Lazio, dichiarando ed allegando, sia pure non nell'apposita sezione, dedicata ai titoli di riserva, ma in quella relativa alle preferenze, tutta la documentazione in suo possesso, ivi compresa la certificazione INPS attestante il possesso dell'invalidità, nella misura percentuale del 50% e, dunque il diritto alla quota di riserva come previsto dall'art. 3, comma 1 della legge 68 del 1999.

Successivamente, svolta la procedura concorsuale, il Prof. Travaglione ha superato tutte le prove conseguendo i seguenti punteggi: prova scritta: punti 76; prova orale:

punti 74 (di cui 50 per la prova pratica e 98 per la prova orale); valutazione dei titoli punti 22,5, per un punteggio complessivo di 172,50 punti.

Nondimeno, in data 7 agosto 2024 è stata pubblicata la graduatoria di merito per la specifica classe di concorso dove il candidato, nonostante un punteggio più elevato (172,50 punti) ed il possesso del titolo di riserva (invalidità civile pari al 50%) risulta essere stato superato dai candidati Leva Marta e Cinat Angelo posizionati rispettivamente al 39° e 40° posto in graduatoria con un punteggio pari a 170,25 la prima e 158,75 il secondo, decisamente inferiore a quello del ricorrente.

Stante, l'esclusione dalla graduatoria di merito, conseguente alla mancata valutazione del titolo di riserva, in data 8 agosto 2024, il candidato ha immediatamente presentato istanza di rettifica/annullamento in autotutela della graduatoria di merito allegando nuovamente la documentazione attestante il possesso dell'invalidità civile e l'attestato di iscrizione ex lege 68 del 1999.

All'istanza l'Amministrazione non ha ad oggi fornito alcun riscontro dal che la necessità del presente ricorso e della domanda di misure cautelari ai sensi degli artt. 55 e 56 del c.p.a. essendo imminente l'immissione in ruolo dei candidati presenti nella graduatoria di merito.

* * *

La graduatoria di merito e soprattutto la valutazione ad essa sottesa è gravemente lesiva dei diritti del ricorrente se ne chiede, pertanto l'annullamento e/o la riforma in ragione delle seguenti considerazioni in

Diritto

Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 68 del 1999 - Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Direttoriale 2575/2023 recante il bando di concorso; Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 205 del 2023. Eccesso di potere nelle

figure sintomatiche dello sviamento, del difetto di istruttoria dell'illogicità manifesta.

L'art. 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999 riconosce alle persone disabili, con un grado di invalidità superiore o uguale al 46% il diritto al collocamento mirato, un sistema di assunzione preferenziale in favore di coloro che si trovano in condizioni di svantaggio tale da incontrare maggiori ostacoli nell'accesso al lavoro.

Nell'ambito di una procedura concorsuale, tale norma si traduce nel diritto della persona invalida che sia risultata idonea, che abbia, cioè, superato tutte le prove previste dal bando, ad una riserva di posti che l'art. 3 della medesima legge fissa nella misura del 7%, nell'ipotesi in cui il bando preveda l'assunzione di più di 50 lavoratori; in due unità nell'ipotesi (come quella in esame) di occupazione di un numero di lavoratori compreso tra 36 e 50 e di una sola unità nell'ipotesi di occupazione di un numero di lavoratori inferiori a 35 unità.

Ebbene, nel caso che ci occupa, il Professor Travaglione, pur in possesso di un'invalidità pari al 50% e pur avendo superato tutte le prove concorsuali con un punteggio maggiore rispetto a quello degli ultimi due classificati, al suo pari rientranti nel novero dei riservisti, si è visto escludere dalla graduatoria di merito per non avere la commissione correttamente valutato la sua invalidità e, quindi, il suo diritto di accedere alla quota di riserva di cui alla legge 68 del 1999. Il tutto per avere lo stesso dichiarato la propria situazione di invalidità ed allegato la relativa documentazione, non nella sezione dedicata ai titoli di riserva, ma nell'altra relativa alle preferenze. Errata indicazione (se così si può definire) nemmeno sanzionata, né indicata quale motivo di esclusione o mancata considerazione del titolo, dalla disposizione del bando afferente alle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione (art. 10 citato).

Nella presentazione della domanda, infatti - da compilarsi esclusivamente con il sistema telematico - il ricorrente ha dichiarato di essere stato riconosciuto (a seguito della sua patologia cardiaca) invalido nella misura del 50% (superiore a quella prevista dalla legge per rientrare nella quota dei riservisti) nella sezione dedicata alle preferenze, dove ha depositato tutta la documentazione rilasciata dall'INPS.

Cionondimeno, nella formazione della graduatoria di merito, l'Amministrazione, pur in possesso della documentazione necessaria (si ripete, depositata dal candidato, sia pure in una sezione diversa da quella relativa al diritto di riserva nell'ambito dell'istanza online) non ha valutato, né tenuto conto del diritto del candidato escludendolo dalla relativa graduatoria nonostante il conseguimento di un punteggio superiore a quello degli ultimi classificati, oggi controinteressati (Professoressa Leva Marta e Professore Angelo Cinat), posizionatisi rispettivamente al 39° e 40° posto, con un punteggio pari a 170,25, per la prima, e 158,75, per il secondo.

Una simile condotta, invero, oltre che violativa dei diritti del candidato, si pone in netta contrapposizione a quei principi di trasparenza, imparzialità, semplificazione, ragionevolezza e buon andamento che governano l'agire amministrativo e ciò, a maggior ragione, ove si consideri che, nella fattispecie in esame, l'Amministrazione era, sin dall'inizio, ovvero sin dalla presentazione della domanda, in possesso di tutta la documentazione attestante il diritto alla riserva del candidato e che, quest'ultimo, immediatamente dopo la pubblicazione della graduatoria di merito, abbia segnalato l'errore chiedendo, in sede di autotutela, l'annullamento e/o la rettifica della graduatoria ed allegando nuovamente tutta la documentazione (già in possesso dell'Amministrazione) attestante la sua disabilità e, quindi il suo diritto alla riserva.

Sul punto unanime è l'orientamento della Giurisprudenza Amministrativa a tenore della quale *“In caso di presentazione della domanda di partecipazione ad un concorso con modalità telematiche, con la quale è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, l'Amministrazione **ha il dovere** di prendere in considerazione ai fini del punteggio — eventualmente in sede di richiesta di rettifica della graduatoria in via di autotutela e ovviamente previa verifica dell'effettiva sussistenza del titolo medesimo — anche eventuali titoli che, a cagione del format utilizzato, non è stato possibile indicare nella domanda redatta con modalità informatiche. E invero, la modalità informatica di compilazione della domanda **non può impedire** all'Amministrazione, per un mero tecnicismo informativo, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato” e che **“Deve considerarsi iniqua una esclusione da un concorso, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l'oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Tale esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica”** (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 03/07/2018, n.7368; idem Tar Campania, sez. II, 2 febbraio 2023, n. 742).*

Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'ufficio Scolastico Regionale avrebbe dovuto, anche in sede di autotutela, valutare il diritto alla riserva del ricorrente ed includerlo nella graduatoria di merito con conseguente riforma della stessa. La circostanza che nulla di questo sia stato fatto, nemmeno a seguito della specifica

istanza del candidato, legittima il presente ricorso e la contestuale istanza di misure cautelari inaudita altera parte.

Sotto altro profilo: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241 del 1990 - Carenza assoluta di motivazione.

La condotta dell'Amministrazione è sanzionabile, altresì, sotto diverso profilo non avendo la stessa minimamente motivato la mancata valutazione del titolo di riserva in possesso del candidato. L'Ufficio Scolastico Regionale, invero, avrebbe dovuto anche in sede di autotutela, chiarire il motivo dell'esclusione del prof. Travaglione dalla graduatoria di merito e, ancor più, avrebbe dovuto motivare la mancata valutazione del titolo di riserva, soprattutto ove si consideri che quel titolo, non solo era stato prodotto da candidato unitamente alla presentazione della domanda e, quindi, era in possesso dell'Amministrazione sin dall'inizio, ma anche che nessuna sanzione era prevista dal bando in caso di irregolarità, come nel caso di specie, nella dichiarazione e produzione del titolo di riserva. Con la conseguenza che, ad oggi, i provvedimenti impugnati, non soltanto sono contrari al testo legislativo ed ai principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione citati, ma risultano anche carenti della necessaria e congrua motivazione.

Istanza di misure cautelari inaudita altera parte ai sensi degli artt. 55 e 56 del c.p.a.

Sul fumus dell'impugnativa si richiamano le considerazioni svolte nel ricorso, dalle quali emerge più che la parvenza di fondatezza dell'impugnativa. In relazione, invece, al danno lo stesso è in re ipsa: la mancata sospensione della graduatoria o comunque la mancata concessione delle misure cautelari ritenute più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti del ricorso, impedirebbero al candidato di essere inserito nella graduatoria di merito e, conseguentemente, immesso nei ruoli del personale docente per la scuola superiore di secondo grado, classe di concorso di

appartenenza A037 - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, per la Regione Lazio. Il tutto nonostante il possesso di tutti i requisiti necessari per l'accesso. Quanto, poi, alla necessità della concessione delle misure cautelari *inaudita altera parte*, ai sensi degli artt. 55 e 56 del c.p.a., e all'impossibilità di attendere la fissazione e svolgimento della Camera di Consiglio, si evidenzia che l'Ufficio Scolastico Regionale sta procedendo alla immissione in ruolo dei vincitori del concorso inseriti nella graduatoria di merito e la relativa procedura è destinata a definirsi entro il termine del 31 agosto 2024, il che dà la misura dell'irreparabilità del danno che il ricorrente verrebbe a subire in mancanza delle invocate misure cautelari.

conclusioni

si chiede che l'Ecc.mo Tribunale, previa sospensione e/o l'adozione delle misure cautelari più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione del ricorso, mediante Decreto Presidenziale *inaudita altera parte*, voglia accogliere il ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati come meglio indicati in epigrafe.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di giudizio

Si producono:

1. Decreto Direttoriale 1489 del 7.8.2024
2. Graduatoria di merito Classe concorso A037 del 7.8.2024;
3. Decreto Dipartimentale 2575 del 6.12.2023 (Bando di concorso)
4. Decreto Dipartimentale n. 78 del 17.1.2024;
5. D.M. 205 del 26.10.2023;
6. Domanda di partecipazione alla procedura concorsuale;
7. Scheda del candidato riportante i punteggi conseguiti;
8. Verbali INPS attestanti l'invalidità nella misura del 50%

9. Attestato iscrizione L. 68 del 1999;

10. Istanza di annullamento in autotutela

Roma, 20 agosto 2024

Avv. Monica Galano